

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese AGOSTO 2020 indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT: 15 settembre 2020 riferito al mese di agosto 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 +0,3	99,5 -0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell’anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – AGOSTO 2020

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **1,000000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre

dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall’art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l’1,50%

annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587	
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento GENNAIO 2020 – aggiornato: 15 SETTEMBRE 2020 – prossima diffusione: 16 OTTOBRE 2020.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,5
Variatione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variatione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	-0,7
Variatione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	-0,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

DL SEMPLIFICAZIONI, RISCHIO SANZIONI PER CHI NON HA LA PEC. ECCO QUALI da DoctorNews di venerdì 11 settembre 2020 a cura di Mauro Miserendino

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/dl-semplificazioni-rischio-sanzioni-per-chi-non-ha-la-pec-ecco-quali/?xrtid=CPVCLSSXXPRRPRCSTVPVYL>

E ora, dopo aver resistito a pensionamento e tempo che passa, migliaia di medici potrebbero decidere di cancellarsi dall'Albo. La legge sulle semplificazioni, in arrivo, impone all'Ordine di sospenderli se non hanno la posta elettronica certificata. Prima arriva la diffida, minacciosa, poi la punizione per chi non si mette in regola. Per molti però il computer è oggetto misterioso, ed adeguarsi diventa assurdo. La Federspev (Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove) ha scritto al premier **Giuseppe Conte**, ai Presidenti e Capigruppo di Camera e Senato, ai Ministri di Lavoro, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Funzione pubblica. Il presidente **Michele Poerio**,

ricorda come il grave disagio dei medici pensionati sia già stato segnalato anche dal presidente Fnomceo **Filippo Anelli**, e chiede l'introduzione "in corsa" di una norma transitoria che escluda dall'obbligo gli over 75 privi di partita Iva che non esercitano più la professione pur rimanendo iscritti all'Ordine professionale. Il tempo però stringe.

Antefatto - Da luglio è operativa la sospensione dall'Albo dei professionisti che non si fossero ancora dotati di una casella di posta elettronica certificata (Pec). Questo in relazione al decreto semplificazioni numero 76 che sta per essere in questi giorni definitivamente convertito in legge alla Camera, ed è "blindato". Secondo l'articolo 37 il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale va diffidato dall'Ordine di appartenenza ad adempiere entro 30 giorni, e se non ottempera è sospeso dall'Albo finché non comunica la sua casella Pec. L'indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (Registro Ini-Pec). Alcuni ordini in questi anni hanno messo a disposizione degli iscritti delle caselle di posta elettronica, a pagamento (la maggioranza) o meno (ad esempio, Milano). Anche per le imprese iscritte al registro, Società tra Professionisti incluse, vige l'obbligo di comunicare la Pec all'Ordine e nel loro caso, per inadempienze, c'è una sanzione pecuniaria fino a 2.064 euro.

La posizione Fnomceo - La norma ha una sua "durezza" nei confronti degli ordini, che sono tenuti a comunicare alle Pubbliche amministrazioni l'elenco dei domicilia digitali degli iscritti ed il loro aggiornamento e ove non lo facessero possono essere commissariati, nel caso dei medici e odontoiatri dal Ministero della Salute. Il presidente della Fnomceo Anelli ha sottolineato già a luglio al premier alcuni aspetti di possibile incostituzionalità. In particolare, un governo non può decidere per decreto, "innovando", la sanzione che l'ordine deve comminare, imponendone -tra l'altro- una pesantissima, che sospende il lavoro dell'iscritto, in barba al principio secondo cui la sanzione dovrebbe essere graduale. Gli ordini stanno intanto procedendo alle verifiche sui domicilia digitali degli iscritti. Pensionati inclusi, in ogni provincia.

La posizione Federspev - «A differenza delle imprese che hanno tempo sino al 1° ottobre per mettersi in regola, nel caso dei professionisti il decreto semplificazioni non fissa una data entro la quale il professionista deve effettuare la comunicazione ma gli riconosce solo 30 giorni per adeguarsi», riflette **Marco Perelli Ercolini**, vicepresidente Federspev. «Ma quanti medici, giornalisti e pubblicisti oltre i 75, 80 anni - pur non esercitando più la professione - restano iscritti all'Ordine per senso di appartenenza, e non hanno il computer, oggetto misterioso per loro? Questi medici saranno costretti a cancellarsi, anche se stiamo un po' tutti dimenticando come i medici pensionati siano stati i primi nei mesi scorsi, sempre per senso di appartenenza, a buttarsi in prima linea per affrontare la pandemia da coronavirus, lamentando perdite altissime».

I politici ascolteranno e affronteranno il problema? Oppure saranno sordi alla richiesta che viene imposta non in prima persona, ma interponendo l'Ordine professionale, modalità sulla cui legittimità sorgono molti dubbi?

Per inciso proprio in questa emergenza Covid quanti di questi medici in pensione hanno ripreso in mano il fonendo e sono stati il perno nelle corsie operate da una valanga di ricoveri? Se cancellati dall'Ordine non avrebbero potuto tappare i molti buchi cruciali!!!

ARAN SEGNALAZIONI / SEZIONE GIURIDICA – Newsletter del 11.9.20

Corte di Cassazione Sezione lavoro Sentenza n. 16855 del 7/8/2020

Pubblico impiego – dirigenti medici – pagamento a titolo di straordinario – violazione dei principi di diritto dell'Unione Europea in materia di proporzionalità - rigetto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di alcuni dirigenti medici del pagamento a titolo di straordinario per il lavoro prestato oltre l'orario di 38 ore nel corso del rapporto di lavoro. Come da precedente orientamento la Corte respinge il ricorso dei medici, sottolineando che per l'area dirigenza medica e veterinaria la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura ad essere compensato per il lavoro straordinario (l'art. 65 C.C.N.L. 5 dicembre 1996), senza che, dunque, sia possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. Il principio è ribadito da una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (es: guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto (artt. 19 e 20 C.C.N.L. 5 dicembre 1996). Anche nelle più recenti pronunce, relative ai C.C.N.L. del 5.12.1996 e 8.6.2000, la Corte ha precisato che le parti collettive, nel disciplinare il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, hanno previsto, all'art. 62, la costituzione di un fondo "finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ma per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115"; quindi, l'eccedenza oraria non può essere mai qualificata come straordinario trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato. Riguardo al principio di proporzionalità invocato dai ricorrenti come parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione europea in materia di riposo adeguato, sicurezza e salute, ritmo di lavoro e misure necessarie a garantire le pause, la Corte non ravvisa un rinvio pregiudiziale dai ricorrenti poiché il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando (come nella specie) non la ritenga rilevante ai fini della decisione.

Corte dei conti Sezione controllo Sardegna delibera n. 85/2020 Pubblico Impiego – Reclutamento personale - Utilizzo graduatorie

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili in relazione alla possibilità di un'amministrazione di scegliere la procedura da attivare, scorrimento graduatoria o concorso pubblico, per il reclutamento del personale da assumere, conclude, in base all'orientamento prevalente della stessa giustizia contabile, "nella direzione di ammettere l'utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni, purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione - di diretta derivazione costituzionale - l'Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo". (ex multis: Sezione regionale Controllo Veneto 290/2019; delib. sez. controllo Umbria n. 124/2013/PAR).

Corte dei conti Sezione controllo Lombardia delibera n. 93/2020 Enti Locali - Capacità assunzionali - Limiti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici intervengono in merito al quesito posto da una amministrazione locale, relativo alla possibilità per l'amministrazione di procedere, in caso di cessazione durante l'anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), nello stesso anno, alla sostituzione del personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019, e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"; evidenziando che: "non può che ribadirsi il principio, già

enunciato dalla medesima sezione nella deliberazione 74/2020/PAR per cui, per le assunzioni da effettuare dall'entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa sopra richiamata. La peculiarità del nuovo parametro è infatti da ricercarsi nella "flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l'ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali". (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

PMI – ITALIA OGGI SETTE (pag. 5)

«È importante la cybersicurezza ma anche la formazione per un corretto utilizzo delle nuove tecnologie e inoltre le nuove tecnologie devono agevolare non complicare la vita, soprattutto dei medici», dice il prof. Michele Poerio, presidente di Federspev e segr. nazionale di Confedir, «Nel decreto legge semplificazione, approvato nel Consiglio dei ministri di recente, c'è obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale per i professionisti pena la diffida dell'Ordine e la sospensione. È una norma che penalizza gli over 70. Quanti medici ultrasettantenni, pur cessati da diversi anni dalla professione attiva, rimangono ancora iscritti all'albo per solo segno di appartenenza a una grande famiglia, alla classe medica, alla medicina, che sentono loro missione di vita? Molti di questi saranno costretti a cancellarsi dall'Ordine perché non abituati a gestire strumenti informatici. Era molto meglio prima, quando i professionisti avevano solo l'obbligo di comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio indirizzo pec. Come Federspev chiediamo pertanto l'introduzione di una norma transitoria di dispensa dall'acquisizione della pec e del domicilio digitale per coloro che, all'entrata in vigore della legge, siano ultrasettantenni, non in possesso di partita Iva e pertanto non esercitino più la professione». In Italia invece di recepire ciò che è semplice a livello europeo, si complica sempre tutto.

DL SEMPLIFICAZIONI, MATTARELLA FIRMA ma AVVERTE...

Il presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, ha promulgato la legge cosiddetta **Semplificazioni** accompagnandola però con una lettera di osservazioni indirizzata ai **presidenti del Senato** della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della **Camera** dei Deputati, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella missiva il Colle spiega di aver firmato "soprattutto in considerazione della **rilevanza** del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale". Ma ammonisce il Parlamento a "operare in modo che l'attività emendativa si svolga in piena **coerenza** con i **limiti** di contenuto derivanti dal **dettato costituzionale**" e invita il Governo "a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme **palesamente eterogenee** rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza".

AGENZIA DELLE ENTRATE – DETRAZIONE CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Posso portare in detrazione nel modello 730 la somma pagata per un certificato medico per idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistica? Posso pagare in contanti?

Risponde Paolo Calderone

Si, la spesa è detraibile dall'Irpef nella misura del 19% sulla parte eccedente l'importo complessivo delle spese sanitarie di 129,11 euro. Gli importi pagati per il rilascio di certificati medici per usi sportivi rientrano, infatti, tra le spese mediche generiche ammesse alla detrazione. Dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Fanno eccezione a tale regola l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, il pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

INPS - COVID-19: NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA

L'INPS, con la circolare n. 102 dell'11 settembre 2020, illustra i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di **Reddito di Emergenza**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104 (LINK: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104>), che innova, in parte, quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (LINK: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34>), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.102 dell'11.09.2020 (documento 214)

NUOVE NORME PENALI DI SICUREZZA PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE a

cura di Pierluigi Roesler Franz

Oggetto: Il 24 settembre nuove norme penali in vigore con la legge n. 113 in tema di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie.

LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 del 09-09-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24 settembre 2020.

N.B. Cliccando su:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-09&atto.codiceRedazionale=20G00131&elenco30giorni=true

sono anche riportate le note relative ai singoli articoli.

Il 24 settembre entrerà in vigore la nuova legge in tema di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie. E' una legge importante che modifica anche vari articoli del codice penale. Ad esempio, rischia di pagare una pesante sanzione amministrativa da 500 a 5 mila euro (naturalmente se il fatto non costituisce reato) chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Art. 2

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito

denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua meta', da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonche' le modalita' con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attivita' ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu' esposti;
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
- e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
- f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli utenti.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entita' e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'.

3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.

Art. 3

Promozione dell'informazione

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 4

Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale

1. All'articolo 583-quater del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'».

2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali».

Art. 5

Circostanze aggravanti

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e' aggiunto il seguente:

«11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'».

Art. 6

Modifiche al codice penale in materia di procedibilità

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),».

2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».

Art. 7

Misure di prevenzione

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento

Art. 8

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata e' celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 9

Sanzione amministrativa

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 2020

GENITORE LAVORATORE «DIPENDENTE» e QUARANTENA DEL FIGLIO (mpe)

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, il Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre 2020 con disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 9 settembre 2020.

Art. 5 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1 - Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2 - Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Sorge ora una domanda: vale anche per i lavoratori del pubblico impiego?

La dizione «genitore lavoratore dipendente» non fa distinzione tra pubblico e privato e allora dovrebbero essere ricompresi anche i pubblici dipendenti. La domanda sorge, però, dato che in diversi provvedimenti la Funzione pubblica è spesso intervenuta con puntualizzazioni che ponevano una netta distinzione tra lavoratore del settore privato e quelli del settore del pubblico impiego; eclatante è quella che esclude i lavoratori del pubblico impiego dal congedo obbligatorio di paternità dei neo papà: da diversi anni attendono la norma attuativa, sepolta nel limbo.

La Funzione pubblica a sostegno delle sue intromissioni fa infatti presente che le modalità di fruizione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

E allora? sarebbe opportuna una maggiore chiarezza legislativa atta ad evitare disegualianze applicative e relative discriminazioni!

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda Vorrei sapere se per la detrazione per l'abbonamento al trasporto pubblico si può inserire due volte lo stesso codice in quanto riferito a due figli a carico. Risponde Paolo Calderone La detrazione per l'abbonamento al trasporto pubblico spetta su un importo complessivamente non superiore a 250 euro (art. 15, comma 1, lett. i-decies, del Tuir). Questo limite massimo di spesa deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Pertanto, nel caso di due figli a carico si può compilare un unico rigo, riportando in esso il codice "40", per indicare le spese sostenute per entrambi i figli (fino a un massimo di 250 euro). Si ricorda, infine, che l'importo di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato. Quindi, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra due contribuenti (come nel caso dei

genitori che sostengono, per esempio, la spesa di 300 euro per l'abbonamento del figlio a carico), l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i due, non può comunque superare 250 euro.

COVID/19 - IL 15 OTTOBRE TERMINA LO SMART WORKING «SEMPLIFICATO»

Il 15 ottobre 2020 termina lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (**decreto legge n. 83/2020**- LINK: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;83>) e con esso anche il cd. **smart working «semplificato»**.

Dal 16 ottobre tornerà l'obbligo di prevedere un **accordo individuale** tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), secondo le regole previste dagli artt. 18-23 della (**Legge n. 81/2017**- LINK: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;81>).

INPS - COVID/19: ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI

L'INPS, con il messaggio numero 3331 del 14 settembre 2020, comunica che l'istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3331 del 14.09.2020 (documento 215)

PENSIONI - NIENTE RISCATTO SULL'ASSEGNO EROGATO IN REGIME DI CUMULO da PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-niente-riscatto-sull-assegno-erogato-in-regime-di-cumulo-7656757>

Sulla pensione erogata in cumulo ai sensi della legge 232/2006 o in regime di totalizzazione nazionale (DLgs 42/2006) non possono essere effettuate trattenute mensili relative al pagamento dell'onere di riscatto. L'Inps ha infatti precisato che nelle ipotesi di pagamento rateale in corso affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini pensionistici, il lavoratore dovrà corrispondere l'onere residuo in unica soluzione. Altrimenti, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all'importo dell'onere effettivamente versato. In pratica, chi sta versando a rate gli oneri contributivi di un riscatto non può trasferire sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o in regime di cumulo, le rate residue a differenza di quanto avviene di regola con una pensione liquidata in regime ordinario.

COVID-19 NEI BAMBINI, I SINTOMI SONO SIMILI A QUELLI DELL'INFLUENZA da Medicina News 14 settembre 2020 a cura di Pierpaolo Benini

Nella fascia d'età da 0 a 19 anni il COVID-19 è molto meno frequente ed ha un decorso clinico più favorevole. Tuttavia per quanto riguarda il controllo sanitario dell'epidemia, la riapertura delle scuole, l'arrivo della stagione invernale e dell'influenza stagionale si pone il problema della diagnosi di Covid (a chi e quando fare il tampone) in presenza di sintomi che sono comuni a influenza e Covid-19.

Uno studio americano appena pubblicato conferma che le manifestazioni cliniche del Covid-19 in bambini e adolescenti sono molto simili a quelle dell'influenza stagionale. La ricerca conferma anche che la malattia in questa fascia d'età ha una bassa percentuale di ospedalizzazioni ed esiti gravi. Un dato confortante per pazienti e famiglie, ma che non riduce il problema delle diagnosi.

[continua]

IN AGENZIA ENTRATE SU APPUNTAMENTO. PRENOTAZIONI FACILI 24 ORE SU 24 da

FiscoOggi di martedì 15 settembre 2020

Il nuovo sistema di ricevimento, una volta superata l'emergenza sanitaria, sostituirà progressivamente quello tradizionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi.

Puntualità, efficienza e, soprattutto, tempi di attesa al minimo. Da oggi, 15 settembre, la modalità di accesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate cambia. Il canale di comunicazione privilegiato resta quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.

Il nuovo sistema di accoglienza e ricevimento, dettato oggi dall'emergenza sanitaria e sperimentato a livello regionale, costituisce il banco di prova affinché diventi quello ordinario, cioè vada a sostituire definitivamente il modello tradizionale. Tale modalità, oltre a evitare code e assembramenti, contribuirà al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Prenotazioni h24

Gli appuntamenti possono essere presi a tutte le ore del giorno. Dal **sito** dell'Agenzia, nella sezione "Contatti e Assistenza" – "Assistenza fiscale" – "Elimina code online" tramite il servizio "web ticket", si può prenotare un ticket da utilizzare nell'arco della stessa giornata, "staccando" un biglietto direttamente dal proprio pc o smartphone. Per ottenere la prenotazione presso l'ufficio desiderato è sufficiente cliccare su "prenota il ticket".

Attraverso l'**app** mobile "AgenziaEntrate", con la quale si può accedere a servizi come il cassetto fiscale o la dichiarazione precompilata e che può essere scaricata (gratuitamente) dagli store Ios, Google e Microsoft, è possibile stabilire un collegamento con il call center dell'Agenzia tramite il numero dedicato mobile.

Con il **telefono**, tutti i contribuenti, compresi i professionisti firmatari dei protocolli di intesa con l'Agenzia, possono utilizzare l'agenda Cup (Centro unico di prenotazione) per programmare appuntamenti dedicati. Basta chiamare il numero verde **800.90.96.96** oppure, da telefono cellulare, lo **0696668907**, scegliendo l'opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere il servizio e l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Tramite Cup vengono gestite anche le richiamate.

Grazie a questo sistema di accesso programmato, gli uffici potranno erogare i servizi con maggiore efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all'orario stabilito, senza code o tempi di attesa.

Esclusivamente nei casi urgenti, la presentazione di documenti e pratiche sarà comunque garantita anche senza aver fissato preventivamente giorno e ora di "consegna" all'ufficio. I servizi di assistenza "agili" Ci sono poi servizi che possono essere ottenuti senza bisogno di andare in ufficio: i servizi "agili", per i quali è sufficiente l'invio di una richiesta via e-mail o Pec, allegando la documentazione

I servizi di assistenza "agili"

Ci sono poi servizi che possono essere ottenuti senza bisogno di andare in ufficio:

i **servizi "agili"** LINK:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Servizi_agili.pdf/f53ec172-fb15-b326-4369-7bbfb98279d3, per i quali è sufficiente l'invio di una richiesta via e-mail o Pec, allegando la documentazione necessaria. In questo modo è possibile richiedere (e ricevere) il rilascio di un certificato, il codice fiscale/tessera sanitaria, un rimborso o la registrazione di un contratto.

Il portale internet

I contribuenti, senza recarsi in ufficio, possono anche utilizzare i canali telematici disponibili sul sito dell'Agenzia, dove sono presenti molti servizi gratuiti fruibili senza registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'app delle Entrate. Oltre che con le credenziali dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell'area riservata tramite Spid, il Sistema pubblico dell'Identità digitale, o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).

L'assistenza telefonica

Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle entrate ai seguenti numeri di assistenza telefonica: 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito (per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è disponibile per gli utenti che chiamano da un distretto telefonico delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, e Umbria e della provincia di Trento. Il servizio è attualmente in fase sperimentale)

- 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore
- 0039.06.96668933, per chiamate dall'estero (il costo è a carico del chiamante).

Inoltre, è possibile **prenotare una richiamata** (LINK:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/assistenza_telefonica/call_back/scheda.htm) per essere ricontattati nella giornata e nella fascia ari scelta. Inoltre, c'è un servizio Sms che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un Sms al numero 339.9942645.

ELEZIONI ORDINISTICHE da Quotidiano Sanità di martedì 15 settembre 2020 anno IV numero 2606 (Pasquale Gianluca Albanese - Angelo Raffaele Sodano)

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=87946&fr=n

... Nel luglio 2020, una **Nota** (LINK: <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3603287.pdf>) del Direttore Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del SSN del Ministero della Salute comunicava alle Federazioni Nazionali che *"...relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3 del 2018, considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad aver luogo dopo l'entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito l'Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti."*

Tale nota interpretativa sembrava legittimare la possibilità a ricandidarsi allo stesso ruolo per quanti avessero già ricoperto per 2 mandati (e più) consecutivi la carica di Presidente, Vice, Segretario e Tesoriere. Tuttavia, l'interpretazione del Ministero della Salute appare confliggere, oltre che con la Legge 3 del 2018, anche con la solidissima giurisprudenza prodotta in esito a dei ricorsi presentati in riferimento alle elezioni degli ordini forensi, nel dicembre 2018, quindi successivamente alla promulgazione della Legge 3 del 2018. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sancivano che: *"...in tema di elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi ... omissis... In base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigoreomissis.... non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi..."*. E, successivamente, anche la Corte Costituzionale affermava che «Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno

dell'organo, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo>>, bocciando ogni forma di cristallizzazione della rappresentanza.

Commento di avv. Enrico Pennasilico

Quod lex voluti dixit, quod lex noluit non dixit: la legge 3/2018 introduce il divieto del triplo mandato ma per il futuro. Non dice invece che si debba calcolare i mandati precedenti. Quindi il criterio ermeneutico letterale conforta il parere ministeriale. Le elezioni forensi sono disciplinate da diversa normativa. Ciò ritengo sommamente ma convintamente rispettando diverse valutazioni sul punto osservando che spetterà alla cceps decidere eventuali ricorsi contro i risultati elettorali.

ALLEGATI A PARTE - Circolare Ministero salute 07/07/2020 (documento 216)

INPS - CONTRIBUTI SOSPESI, C'È TEMPO SINO AL 30 SETTEMBRE PER LA RATEIZZAZIONE

Chiarimenti Inps: i contribuenti hanno tempo sino al 30 settembre per optare per la rateizzazione dei contributi sospesi a causa COVID-19.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3331 del 14.09.2020 (documento 217)

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE. PER IL 2020 SARANNO 14.455 I POSTI DISPONIBILI, OLTRE 5MILA IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

da Quotidiano sanità di giovedì 17 settembre 2020
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=87994&fr=n

Decreto del Miur pubblicato in G,U, Per l'anno accademico 2019/2020 le borse di specializzazione saranno in totale 14.455. Test di ammissione il 22 settembre Individuati anche i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di ulteriori requisiti specifici.

Allegati:

Decreto posti specializzazioni mediche:

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2598542.pdf>

Decreto requisiti per i candidati: <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8307960.pdf>

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE DEGLI EMOLUMENTI DEL DIPENDENTE RESIDENTE ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 343 dell'11 settembre 2020, evidenzia il regime di imposizione delle competenze di fine rapporto erogate da un datore di lavoro italiano a un dipendente fiscalmente residente all'estero.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interp. n. 343 del 11.09.2020 (documento 218)